



CODICE CIVILE

Art. 314/6 c.c.

Accertamenti sulla situazione di abbandono

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse, del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potestà'.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-6-accertamenti-sulla-situazione-di-abbandono/versione/17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it